COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Giacomo Matteotti, 1 37030 Cazzano di Tramigna
tel. 045 7820506 – fax 045 7820411

ORIGINALE

Reg. delibere n. 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO**: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022.**

L'anno **duemilaventidue**, addì **diciotto** del mese di **maggio**, alle ore **20:00** convocata in seguito a regolari inviti, si è riunito il Consiglio Comunale, nella solita sala delle adunanze, come appresso:

	Pre/Ass		
Guadin Maria Luisa	**Presente**	**Ciocchetta Alberto**	**Presente**
Bacco Carlo	**Presente**	**Alberti Alessio**	**Presente**
Giordani Vittorio	**Presente**	**Noli Serena**	**Presente**
Pressi Luca	**Presente**	**Molinarolo Renato**	**Presente**
Fattori Linda	**Presente**	**Piubelli Bruno**	**Presente**
Nordera Alberto	**Assente**		

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza, il Segretario Comunale, Di Marco Massimo

Guadin Maria Luisa, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

Oggetto: **TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra quanto segue:

"Il Comune deve procedere alla copertura della quota complessiva di spesa per l'anno 2022 per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, come risultante dal piano finanziario di cui alla precedente delibera approvato dal Consiglio di Bacino Verona Nord con Delibera n. 7 del 05.05.2022. Poiché il Comune non è in grado di avvalersi di un sistema di rilevazione puntuale che registri la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze, si applica un sistema presuntivo basato su delle tabelle indicate dal legislatore e da enti come ARPAV scegliendo comunque i coefficienti minimi.
Le scadenze per il pagamento della tassa rifiuti per l'anno 2022 sono le seguenti:
1^ Rata entro il 31/08/2022;
2^ Rata entro il 31/10/2022."

Si sottopone, pertanto, al Consiglio Comunale l'approvazione della proposta di delibera.

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna relativa alla Presa d'atto del Piano economico finanziario (PEF) rifiuti anno 2022 approvato con Delibera di Consiglio di Bacino Verona Nord n. 7 del 05.05.2022;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 168.945,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2022, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2022 è pari ad € 168.945,00, iva compresa, di cui € 110.814,00 per costi variabili ed € 58.131,00 per costi fissi;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ribadito pertanto quanto già espresso con le motivazioni TA.RI. delle deliberazioni degli anni precedenti, ossia relativamente al sistema presuntivo di cui D.P.R. 158/99 per cui il **Comune** *non* **è in grado di avvalersi di un sistema di rilevazione puntuale che registri la quantità di rifiuti conferiti dai singoli Utenti sicché, alla luce di quanto previsto agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 158/99, viene applicato un sistema presuntivo basato sulle tabelle indicate dallo stesso Legislatore, e anche da Enti specialistici come l'A.R.P.A.V. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto)**, *scegliendo, comunque ed esclusivamente i coefficienti minimi come di seguito riportato:*

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti il nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie **Ka (min. DPR 158/99)**	Coefficiente proporzionale di produttività **Kb (min. ARPAV)**

1	0,84	0,48
2	0,98	1,02
3	1,08	1,33
4	1,16	1,46
5	1,24	1,33
6 o più	1,30	1,77

UTENZE NON DOMESTICHE			
N°	DESCRIZIONE	**Kc (min. DPR 158/99)**	**Kd (min. DPR 158/99)**
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28
2	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	4,20
3	Alberghi con ristorante	1,20	9,85
4	Alberghi senza ristorante	0,95	7,76
5	Case di cura e riposo	1,00	8,20
6	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	8,78
7	Banche ed istituti di credito	0,55	4,50
8	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	8,15
9	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	1,11	9,08
10	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	4,92
11	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetiste	1,90	8,95
12	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,50
13	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie	5,57	45,67

14	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44
15	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	16,55

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.»

Rilevato che l'art. 1, comma 666 della L. 147/2013, fa salva l'applicazione del tributo provinciale per la tutela ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92 e determinato dalla Provincia di Verona, con deliberazione di G.P. n. 23/1593 del 14.11.1996, nella misura del 5%, e poi sempre confermato;

Espresso che l'articolo 38-bis decreto fiscale 124/2019 convertito ha introdotto semplificazioni in materia di riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione dell'ambiente, ovvero che per tutti i pagamenti disposti tramite F24 l'agenzia delle Entrate, a partire dal 1° giugno 2020, effettuerà direttamente il riparto a favore della Provincia/Città metropolitana. A questo fine la disposizione introduce una "presunzione relativa" di quantificazione dell'ammontare della Tefa, che viene fissata al 5%";

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Ritenuto stabilire le seguenti scadenze TARI per l'anno 2022 come segue:

1^ Rata entro il 31/08/2022;

2^ Rata entro il 31/10/2022.

Visto l'art. 38, comma 5, del 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone testualmente: "I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili."

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;
- lo Statuto dell'Ente.
- il Bilancio di previsione 2022 – 2024.

Acquisiti i pareri tecnico e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00;

Con voti favorevoli n. 7; astenuti n. 3 (Consiglieri Sigg.: Noli Serena, Molinarolo Renato, Piubelli Bruno della "Lista Rinnovarsi Cazzano di Tramigna 2017"); contrari ---; espressi dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) **Di dare atto** che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2) **Di stabilire per l'anno 2022** alle **utenze domestiche** la seguente tariffa, in relazione al numero dei componenti:

UTENZE DOMESTICHE				
Numero componenti il nucleo familiare	**Coefficiente di adattamento per superficie Ka (min. DPR 158/99)**	**Coefficiente proporzionale di produttività Kb (min. ARPAV)**	**Quota fissa della tariffa (€/mq)**	**Quota variabile della tariffa (€/Utenza)**
1	0,84	0,48	0,346240	74,162503
2	0,98	1,02	0,403947	157,595319
3	1,08	1,33	0,445166	205,491935
4	1,16	1,46	0,478141	225,577613
5	1,24	1,33	0,511117	205,491935
6 o più	1,30	1,77	0,535848	273,474230

3) **Di stabilire per l'anno 2022**, alle **utenze non domestiche** le tariffe riportate come segue:

UTENZE NON DOMESTICHE					
N°	**DESCRIZIONE**	**Kc (min. DPR 158/99)**	**Kd (min. DPR 158/99)**	**Quota Fissa (€/Mq)**	**Quota Variabile (€/Mq)**
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28	0,151415	0,290792
2	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	4,20	0,193055	0,372355
3	Alberghi con ristorante	1,20	9,85	0,454247	0,873263
4	Alberghi senza ristorante	0,95	7,76	0,359612	0,687971
5	Case di cura e riposo	1,00	8,20	0,378539	0,726980
6	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	8,78	0,405037	0,778401
7	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	8,15	0,374754	0,722547
8	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	1,11	9,08	0,420179	0,804997
9	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	4,92	0,227123	0,436188
10	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetiste	1,90	8,95	0,719225	0,793472
11	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,50	0,208196	0,398952
12	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie	5,57	45,67	2,108466	4,048926
13	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44	1,499017	2,876005
14	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	16,55	0,764650	1,467259

4) **di stabilire** le seguenti scadenza per il pagamento della TARI anno 2022:

   a. 1^ Rata entro il 31/08/2022;

   b. 2^ Rata entro il 31/10/2022.

5) **di dare atto** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Verona con provvedimento G.P. n. 23/1593 del 14.11.1996 e poi sempre confermato;

6) **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Su proposta del Sindaco – Presidente del Consiglio Comunale;

Considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa amministrazione;

Con voti favorevoli n. 7; astenuti n. 3 (Consiglieri Sigg.: Noli Serena, Molinarolo Renato, Piubelli Bruno della "Lista Rinnovarsi Cazzano di Tramigna 2017"); contrari ---; espressi dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi, dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/00.

Non essendovi altri punti da trattare, il Sindaco-Presidente toglie la seduta quando sono le ore 20,15.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Guadin Maria Luisa

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Di Marco Massimo

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)